



COMUNE DI TUSA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio comunale di Protezione Civile

Via Alesina n. 36 – 98079 Tusa (Me)

Tel. 0921330405 – fax 0921330886

C.F.: 95016020836

PEC: comuneditusa@pec.it

ORDINANZA N. 33 del 28-05-2020

OGGETTO: Rettifica Ordinanza sindacale n. 32 del 25/05/2020. - *Prevenzione incendi. - Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfaci, potature o ripulitura. - Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.*

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con ordinanza sindacale n. 32 del 25/05/2020 è stato ordinato a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti di provvedere alla costante pulizia di terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- per nella suddetta ordinanza per una mera dimenticanza non è stata citata la sanzione amministrativa che dovrà essere applicata ai trasgressori in caso di violazione all'ordinanza adottata dal Sindaco, che ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare dovrà essere da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

RAVVISATA la necessità di integrare la predetta ordinanza aggiungendo la norma sanzionatoria prevista al comma 1, dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTA la nota della Prefettura di Messina, assunta al protocollo generale del Comune di Tusa al n. 3822 del 22/05/2020;

VISTA la legislazione vigente in materia;

ATTESO doversi procedere in merito.

INTEGRA

- 1) l'ordinanza sindacale n. 32 del 25/05/2020 prevedendo sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicare ai trasgressori in caso di violazione all'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- 2) dare atto che restano confermate tutte le prescrizioni previste nell'ordinanza sopra citata

DISPONE

1) La presente ordinanza verrà pubblicata:

- Sul sito internet istituzionale del Comune di Tusa;
- All'albo pretorio online del Comune di Tusa;
- Esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne massima diffusione.

2) La polizia municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della presente ordinanza;

3) la presente Ordinanza dovrà essere trasmessa.

- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Dipartimento Regionale e Provinciale di Protezione Civile;
- Al comando della stazione Carabinieri di Tusa;

- Al Corpo Forestale di Mistretta;
- All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina;
- All'Azienda Foreste Demanio di Messina;
- A tutti i Sindaci dei comuni limitrofi.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li 28.05.2020



IL SINDACO

Luigi Miceli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Miceli", written over the printed name "Luigi Miceli".